



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Direzione generale per lo Studente

Ufficio III

Oggetto: Sollecito richiesta di interpretazione autentica : Comitato /Associazione dei genitori

Si fa riferimento alla nota, riguardante l'oggetto, pervenuta a questa Direzione Generale il 19 ottobre u.s. con la quale si chiedeva parere in merito a quanto espresso dal Dirigente Scolastico del XVIII Circolo Didattico di Verona, circa la corretta interpretazione degli Artt.: 15 del D.L. n° 297/94 - Testo Unico e 3 del D.P.R. 275 - 99 che regolano la partecipazione della componente genitori negli Organi Collegiali.

In riferimento all' art. 5 del T.U. n° 297-94, si precisa che

Assemblee possono partecipare, per la componente genitori, esclusivamente i rappresentanti di sezione o di classe, a meno che il Dirigente Scolastico non convochi direttamente e personalmente tutti i genitori, oppure l' Assemblea sia richiesta da un numero di genitori congruo rispetto alla popolazione scolastica, indipendentemente dalla loro rappresentatività.

Si fa inoltre presente che i citati articoli vincolano l'organizzazione delle sedute o delle Assemblee del Comitato dei Genitori in modo che, se si svolgono nei locali del Circolo o dell' Istituto, la data, l' orario di svolgimento di ciascuna, ecc siano concordati, di volta in volta, con il Direttore Didattico o il Preside che può negare l' autorizzazione all' uso dei locali.

- Per ciò che attiene l' eventualità di eleggere un Presidente del Comitato dei genitori che non sia – al contempo – rappresentante di classe e/o di sezione vanno richiamati gli Artt. 5-6-7 e 15 ecc del già menzionato D.L. n° 297/ 94 rispetto ai quali per analogia si desume che il Presidente debba essere eletto fra i rappresentanti dei genitori.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per il Presidente del Comitato dei Genitori di rapportarsi con soggetti esterni alla scuola, in rappresentanza dei genitori, va precisato che:

- a nessun titolo può svolgere tale funzione che spetta, invece, al Dirigente Scolastico, come legale rappresentante dell' Istituto, come viene per altro esplicitato dall' art. 25 del D. Lgs. n° 165/2001. Al comma 2 del citato articolo si legge infatti che "il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell' istituzione, ne ha la legale rappresentanza" e il rapporto con soggetti esterni alla scuola spetta al Capo di istituto che agisce in nome e per conto dell' istituto che rappresenta.

Il compito di rapportarsi con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio spetta esclusivamente al dirigente scolastico (Comma 4 dell' Art. 3 del Regolamento sull' autonomia DPR n° 275/99)

*Il Comitato dei Genitori ha compiti consultivi ed esplica tali compiti rapportandosi, in primis, all' interno dell' istituzione scolastica con il Dirigente che ne rappresenta la massima autorità*

Ciò non di meno è di grande rilievo sottolineare che la partecipazione dei genitori alla vita della scuola arricchisce l' azione didattica e formativa e favorisce uno scambio proficuo ed utile con l'intera comunità e che anche la legge di Riforma della scuola valorizza la partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori, ma questa deve avvenire nel rispetto delle reciproche competenze.

La costruzione di un rapporto sereno, fra scuola e famiglia è un punto di forza determinante per assicurare a tutti i ragazzi l' eccellenza dell' azione educativa e il successo scolastico e formativo.

D' altronde la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, che è motivo di grande soddisfazione per questa Amministrazione, può avvenire non soltanto attraverso le forme degli Organi Collegiali, ma anche attraverso

*la nascita e la valorizzazione delle Associazioni dei genitori, che, per loro natura, possono rapportarsi anche con soggetti esterni alla scuola.*

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott.ssa Maria Moioli